

ABILITAZIONE F.E.R.

IMPIANTISTI TERMIDRAULICI - ELETTRICI

CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI

Confartigianato Imprese Alessandria, quale associazione di rappresentanza degli impiantisti e manutentori termoidraulici / elettrici della provincia, sta organizzando un ciclo di corsi di aggiornamento per tutte le imprese che installano impianti utilizzanti “Fonti di Energia Rinnovabile” (F.E.R.), che **dovranno essere frequentati ESCLUSIVAMENTE dal Responsabile Tecnico** (colui che possiede i requisiti abilitativi della impresa, risultante iscritto come tale presso la Camera di Commercio territorialmente competente) e **NON potrà essere delegato nessun altro soggetto** ad adempiere a tale obbligo.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA?

Tutte le imprese che installano impianti F.E.R., devono frequentare un corso obbligatorio secondo quanto prevede il D.lgs. 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge n.63 del 2013, convertito nella Legge 03/08/2013 n.90, la quale ha disposto che anche le imprese esistenti, già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (che ha sostituito la precedente Legge 46/90), debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su tali impianti. Il D.lgs. 28/2011 ha individuato delle regole per la qualificazione degli installatori di impianti alimentati ad energia rinnovabile (F.E.R.), prevedendo un obbligo di aggiornamento tecnico normativo periodico di 16 ore con cadenza triennale, a carico dei responsabili tecnici delle aziende dei settori impianti termici ed impianti elettrici, pena la decadenza della qualifica ad eseguire impianti di questo genere.

La definizione dei percorsi formativi obbligatori è stata attuata in Regione Piemonte, sulla base dell’Accordo Stato Regioni n. 14/078/CR08bis/C9, con la D.G.R. 18-1540 dell’8 giugno 2015 “*Acquisizione dello standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER)*”.

La citata Determina regionale, ha approvato la disciplina regionale dei corsi di formazione professionale, ivi inclusi quelli di aggiornamento, relativa ai profili formativi abilitanti per gli installatori di impianti alimentati da **Fonti di Energia Rinnovabile (FER)**, recependo la data del 3 agosto 2013 dalla quale sono decorsi i termini per l’obbligo di aggiornamento triennale.

Con successivo provvedimento n. 22-3683 del 25 luglio 2016, sempre della Giunta Regionale, il suddetto termine era stato prorogato al 31 dicembre 2016.

A seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.18-4848 del 3/04/2017, è stato recepito il nuovo art. 5 dell'Accordo che recita: “Tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 3 agosto 2013, assolvono gli obblighi formativi fino al 31/12/2019”.

Ad inizio anno corrente, in accordo con le altre Organizzazioni Artigiane piemontesi, abbiamo pertanto chiesto alla Regione una nota interpretativa sui corretti termini da rispettare per l'espletamento del corso di aggiornamento, necessario per conservare l'abilitazione per operare su impianti FER, anche alla luce del fatto che la disposizione della normativa, di competenza regionale, è stata deliberata in modo eterogeneo sul territorio nazionale, creando non pochi disagi agli imprenditori piemontesi che svolgono la loro attività in altre regioni (vedi Lombardia).

L'interpretazione fornita in data 19 giugno 2019 dalla Regione Piemonte, conferma quanto previsto dalla citata D.G.R. n.18-4848 del 3/04/2017, la quale prevede che dalla data del 31 dicembre 2016 DECORRA il termine triennale ENTRO cui effettuare il nuovo **aggiornamento**, che avrebbe dovuto essere **completato entro il 31/12/2019**.

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

Ricordiamo a tutti gli impiantisti che l'art. 15 del D.Lgs. 28/11 prevede un vero e proprio sistema di qualificazione professionale integrativo per tutti coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

La disposizione riguarda pertanto:

1. **impianti termoidraulici**: biomasse per usi energetici, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione acs, sistemi solari termici;
2. **impianti elettrici**: sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.

COSA FARE PER OTTEMPERARE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE?

La citata D.G.R. n.18-4848 del 3/04/2017 prevede che dalla data del 31 dicembre 2016 DECORRA il termine triennale ENTRO cui effettuare gli aggiornamenti; ormai decorso il termine del 31/12/2019, la Regione Piemonte non prevede alcuna proroga e pertanto tutti coloro che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti alimentati a fonti di energia rinnovabili – FER (biomassa, pompe di calore, geotermia, solare termico, fotovoltaico) devono obbligatoriamente acquisire un attestato di abilitazione FER, *entro tre anni dalla data di iscrizione dell'azienda al Registro Imprese della Camera di Commercio*. Coloro che, pur essendo soggetti obbligati, non dispongono di un attestato IN CORSO DI VALIDITA' non possono effettuare alcun tipo di intervento su impianti alimentati a FER. In caso di controllo, i contravventori potrebbero essere sospesi dal Registro Imprese e vedersi contestare l'esecuzione di lavori effettuati su tali impianti, in assenza di qualifica, a fronte dei quali gli stessi hanno rilasciato documenti ufficiali datati (dichiarazione di conformità, fattura).

La frequenza di un corso FER nel 2020 - quindi in data successiva alla scadenza del 31/12/2019 - non sana pertanto il periodo pregresso in cui l'impiantista ha eventualmente eseguito dei lavori con attestato FER scaduto o mancante, ma permette di essere coperti per gli interventi eseguiti successivamente alla acquisizione della qualifica.

N.B.: la Qualifica F.E.R. NON sostituisce in alcun modo l'obbligo di certificazione previsto per le imprese che operano con gas fluorurati (F-GAS) relativamente ai sistemi a pompa di calore e quindi deve essere considerato come obbligo diverso da adempiere.

A titolo esemplificativo:

A) se l'impresa opera su una o più di una delle precedenti tipologie di apparecchi ed ha visto riconosciuti i requisiti professionali del proprio responsabile tecnico **entro il 3 agosto 2013 (31/12/2016), deve effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore ogni tre anni (prima scadenza 31 luglio 2016, seconda scadenza 31/12/2019 salvo proroghe);**

B) se l'impresa (attraverso il proprio responsabile tecnico) ha acquisito **l'abilitazione professionale in data successiva al 3 agosto 2013** dovrà, **entro 3 anni:**

- **effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore**, qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite il possesso di un idoneo diploma di laurea o di un idoneo diploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (lettere A, B, D comma 1, art. 4, D.M. 37/08¹);

- **effettuare un corso di abilitazione di 80 ore (più 4 ore di esame finale)** qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite un percorso di formazione professionale seguito da un inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (lettera C comma 1, art. 4, D.M. 37/08).

N.B.: in merito all'obbligo di formazione FER 80ore, il Settore Standard Formativi della Regione Piemonte, nel mese di settembre 2018, ha tuttavia comunicato alla Commissione Regionale per l'Artigianato l'impossibilità di attivazione concreta dei corsi di formazione FER per carenza di iscrizioni in numero sufficiente da giustificare la sostenibilità. La Commissione Regionale per l'Artigianato, riunita in data 11 ottobre 2018, preso atto della criticità sopra descritta, ha deliberato di intervenire presso i Ministeri competenti.

Tenuto conto di tale situazione, che non si prospetta di pronta risoluzione, al fine di non penalizzare le imprese interessate, a seguito di incontro con le associazioni di categoria locali, Le imprese regolarmente iscritte in Camera di commercio successivamente al 3 agosto 2015 sono tenute solamente a frequentare i corsi periodici di aggiornamento FER ogni tre anni, secondo la normativa vigente; in particolare il primo corso di aggiornamento dovrà essere frequentato entro tre anni dalla data di iscrizione e dovrà essere depositato presso il registro imprese, al fine dell'aggiornamento delle abilitazioni personali.

Al termine dei percorsi formativi anzidetti, verrà rilasciato un attestato di aggiornamento, valido per tre anni; di conseguenza, **le imprese che non adempiranno a tale obbligo, aggiornando mediante formazione i propri Responsabili tecnici, non potranno più proseguire l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (impianti 'F.E.R.').**

Al termine del corso i nominativi dei Responsabili tecnici abilitati, saranno trasmessi alla Camera di Commercio territorialmente competente, a cura delle imprese interessate, per essere annotati sulla visura della azienda a cui gli stessi fanno riferimento (fatte salve diverse disposizioni territoriali in merito alla annotazione).

I **corsi di aggiornamento FER di 16 ore** organizzati da Confartigianato Imprese Alessandria, si terranno presso la sala convegni del Centro Servizi Confartigianato sito a Tortona, in Via Postumia – zona artigianale CO.IN.ART.2, al raggiungimento del n. minimo di 12 partecipanti, oppure in altra sede in Piemonte:

La partecipazione al corso di aggiornamento è riservata alle sole imprese associate a Confartigianato in regola con la quota associativa, al costo di 49 euro + iva (60,00 euro) a responsabile tecnico.

L'impresa artigiana non ancora associata a Confartigianato (nuovo iscritto 2020), potrà comunque fruire del servizio, pagando una "tessera di ingresso" di 40,00 euro, valida per tutto il 2020 (12 mesi).

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi a Confartigianato Alessandria, rif. Piero Gulminetti 0131.286501 p.gulminetti@confartigianatoal.it Cristian Dolce tel. 0131.862368 – 3313014636 c.dolce@confartigianatoal.it

Note:

1) DM 37/2008 - Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifico conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.